



R.G. C.S.A.: 06/2022

Sent. N.: 06/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dalla Società DECIMA EUR, nella persona del Presidente Paulin Baraktaji, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.05.2022.

PREMESSO CHE

1) Con ricorso ex art. 23, comma 2, RDG ritualmente depositato, la DECIMA EUR presentava reclamo con riserva dei motivi avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 27.05.2022, che aveva comminato a suo carico la sanzione della perdita della gara con il punteggio complessivo di 0-64, ritenendo che il comportamento dei suoi tesserati avesse determinato la decisione del direttore di gara di dichiarare terminato l'incontro senza che si fosse giocato alcun set e che tale decisione in quel momento fosse la più consona in relazione alla situazione ambientale creatasi. A fondamento della propria decisione, il Giudice Sportivo, esponeva che, in data 18.05.2022 doveva disputarsi la gara del campionato italiano terza categoria tra la DECIMA EUR e la Società Lido del Faro presso l'impianto della prima; durante lo

svolgimento dell'incontro individuale un giocatore della DECIMA EUR colpiva con un calcio una boccia e veniva di conseguenza redarguito dal direttore di gara. Quest'ultimo veniva immediatamente aggredito verbalmente da altro tesserato della società DECIMA EUR, l'odierno reclamante **Paulin Baraktaji** facente funzioni di arbitro nell'occorso, il quale affermava che era lui a comandare durante l'incontro; contestualmente altro tesserato, il tecnico Muredda Carlo Alberto, della medesima Società si avvicinava al tecnico della Società Lido del Faro, Sig. Iannaccone Giuseppe, affermando che se non si fossero calmati gli animi qualcuno non sarebbe uscito vivo dall'impianto. A quel punto il tecnico della Società Lido del Faro Iannaccone Giuseppe dichiarava al direttore di gara che visto il clima di tensione e la mancanza di serenità abbandonava con la propria squadra l'impianto. Il direttore di gara a quel punto dichiarava terminato l'incontro senza che si fosse giocato alcun set.

Ciò premesso, oltre alla sanzione della perdita della gara, il Giudice Sportivo inviava gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale per tutti gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari.

2) Nel ricorso, la reclamante chiedeva copia degli atti che avevano portato alla richiamata decisione. Ottenuto quanto richiesto la Società integrava i motivi confermando che l'incontro del 18.05.2022 era attorniato da un'aria pesante per quanto successo nell'incontro di andata tra la stessa DECIMA EUR e la Lido del Faro. Rappresentava che, dopo una frazione di gioco conclusa con il giocatore Signoretti Fabio che usava il piede invece delle mani per raccogliere la propria boccia, il direttore di gara si avvicinava al suddetto con fare minaccioso e "minacciandolo" che alla prossima lo avrebbe cacciato dal campo con conseguente perdita del set senza far uso dei cartellini. Gli animi si scaldavano definitivamente con un diverbio tra il direttore e il Presidente della DECIMA EUR che in quel caso faceva l'arbitro di partita e con il direttore che si avvicinava all'arbitro con il dito indice puntato. Nel frattempo il tecnico della Società Lido del Faro, Sig. Iannaccone Giuseppe, entrava in campo per un motivo non ben definito, seguito subito dal tecnico della Società DECIMA EUR, Sig. Murredda Carlo Alberto. Il suddetto Murredda ad alta voce chiedeva al suo "collega" Iannaccone di *"provare a riportare la calma altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male"*. A queste parole il tecnico Iannaccone di fretta e furia faceva riporre le bocce della propria Squadra e abbandonava l'impianto. La reclamante sollevava inoltre dei dubbi in merito alla nomina del Sig. Mancini come direttore di gara, affermando che questi è un

tesserato della Società Ostia Antica, che era la terza società presente nel loro gruppo e quindi interessata al risultato in quanto aveva possibilità di passare al turno successivo. Quindi, per quanto sopra esposto, la DECIMA EUR chiedeva la vittoria dell'incontro per 8-0 avendo gli avversari abbandonato il terreno di gioco.

3) Con ordinanza del 10.06.2022, il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Società Lido del Faro e l'audizione del direttore di gara, Sig. Alessandro Mancini, per avere chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti. Fissava per gli incombenti l'udienza del 16.06.2022.

4) All'udienza del 16.06.2022, nessuno compariva per la DECIMA EUR; presenti invece la Società Lido del Faro, con il suo Presidente ed il tecnico Sig. Iannaccone Giuseppe ed il direttore di gara.

Il Sig. Mancini confermava sostanzialmente quanto riportato nel referto di gara precisando meglio che: *“fin dall'inizio, entrando nel circolo, si respirava un'aria pesante. Nell'ambito della partita individuale, un giocatore della DECIMA EUR, il Sig. Signoretti Fabio, colpiva con il piede una boccia, sollevandola di un metro, e creando una situazione di pericolo. L'ho redarguito verbalmente avvertendolo che la prossima volta lo avrei ammonito con il cartellino. In quel momento venivo aggredito verbalmente dal Presidente della DECIMA EUR, che mi diceva di stare buono e zitto e che lì comandava lui. Subito dopo, il Sig. Muredda Carlo chiamava a sé il tecnico della Lido del Faro, Sig. Iannaccone Giuseppe, e sentivo che diceva di cercare insieme di calmare le acque altrimenti qualcuno non sarebbe uscito vivo dall'impianto. I due parlavano ancora e dopo il tecnico Iannaccone si avvinava a me e riferendomi di sentirsi minacciato, richiamava la sua squadra e decideva di andare via. A questo punto, ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per continuare la partita e l'ho interrotta non essendo stato giocato alcun set”*.

5) La Società Lido del Faro chiedeva che venisse ascoltato anche il suo tecnico, il Sig. Iannaccone Giuseppe, il quale confermava che i toni utilizzati dal tecnico della DECIMA EUR erano stati perentori e minacciosi; riferiva, infatti, che il Sig. Muredda ribadiva più volte che occorreva calmare le acque altrimenti qualcuno non sarebbe uscito vivo dall'impianto. Di fronte a tali pesanti affermazioni, essendo venute meno le circostanze di serenità e concentrazione per poter disputare l'incontro, Iannaccone richiamava la sua squadra e si ritirava dal campo.

6) All'esito della prova, la Società Lido del Faro chiedeva la conferma della decisione.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Il reclamo della DECIMA EUR è infondato e va rigettato.

Codesto Collegio condivide il concetto cardine secondo cui, nel giudizio sportivo, il referto di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attribuendo allo stesso una fede “sportiva” privilegiata quanto ad efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti.

Tuttavia, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non impedisce all’Organo giudicante di tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento sui fatti o, su determinate circostanze (reale clima di tensione creatasi in campo).

La *ratio* sottesa alla previsione di un ampio potere indagine e di accertamento in capo agli Organi Giudicanti è da rinvenirsi nella necessità di assicurare le garanzie di difesa delle parti, il contraddittorio processuale e più in generale, il giusto processo sportivo.

I chiarimenti resi dal direttore di gara e soprattutto dal teste Iannaccone Giuseppe hanno confermato il clima di forte tensione ingenerato dal comportamento dei due tesserati della DECIMA EUR, tale da impedire il regolare svolgimento dell’incontro.

Il Giudice Sportivo ha pertanto correttamente sanzionato la reclamante con la perdita della partita ravvisando proprio nel comportamento dei suoi tesserati la causa dell’abbandono del campo da parte dell’avversario e la conseguente decisione del direttore di gara di interrompere l’incontro.

Inoltre, sia dal referto arbitrale, che dalle stesse dichiarazioni rese dal direttore Sig. Mancini, emerge che il Presidente della DECIMA EUR ha tenuto un atteggiamento irrispettoso ed offensivo nei suoi confronti, quando, ha inveito contro di lui dicendogli di stare zitto e buono e che in quel posto comandava lui.

Per le suesposte ragioni, la Corte ravvisa nella condotta del Presidente della DECIMA EUR, Sig. Paulin Baraktaji, la fattispecie prevista dall’art. 61, comma 3, lett. d) RGD che prevede la sanzione minima di 1 mese di squalifica ex art. 61, comma 5, lett. b), misura raddoppiata a 2 mesi ex art. 61, comma 6 RGD per la particolare qualifica rivestita.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla Società DECIMA EUR, confermando la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.05.2022.

Commina, altresì, al Presidente della DECIMA EUR, Sig. Paulin Baraktaji, la squalifica di mesi 2 a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione. La pronuncia è immediatamente esecutiva.

Dispone che il contributo versato dalla reclamante sia incamerato nelle casse della Federazione.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22.06.2022

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente




Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo

Componente estensore



FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 ROMA

DEPOSITATO 22.6.2022